



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

in composizione monocratica, in persona del Cons. Gianpiero D'Alia, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA n. 76/2024

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **23896** del registro di
Segreteria

proposto da

S. M. L., nata a omissis (omissis) il omissis e residente in omissis, alla Fraz.
omissis, Via omissis, (cod. fisc.: omissis), rappresentata e difesa, come da
procura in atti, dall'avv. Adriano Grisolia (cod. fisc.: GRSDRN64R20C352N)
con studio in Mesoraca (Kr), via Magna Graecia, 86/B, elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo e, digitalmente, al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: avvadrianogrisolia@puntopec.it (tel. e fax:
096245219).

contro

1) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione dei
servizi del tesoro, Ufficio VII, in persona del Ministro *pro tempore*, Via XX
Settembre 97, 00182 Roma, (cod. fisc.: 80415740580), indirizzi di posta
elettronica certificati: dcst.dag@pec.mef.gov.it,
capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it, mef@pec.mef.gov.it, rappresentato e

	difeso congiuntamente e disgiuntamente, ai sensi dell’art. 158 c.g.c., dalla	
	dott.ssa Carmelina Giuseppina Minervini e dalla dott.ssa Anna Maria	
	Alimandi, giusto decreto del Direttore generale, Dipartimento	
	dell’amministrazione generale del personale e dei servizi, Direzione dei servizi	
	del tesoro, prot. n. 34954 dell’8 maggio 2024, ed elettivamente domiciliato	
	presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro, via G. da Fiore n.	
	34; con indirizzo di posta elettronica certificata: dcst.dag@pec.mef.gov.it ;	
	2) RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI COSENZA , in persona	
	del legale rappresentante pro tempore, con sede in Cosenza, via Guarasci n.	
	6, indirizzo di posta elettronica certificata: rts-cs.rgs@pec.mef.gov.it ;	
	per il riconoscimento	
	del diritto della ricorrente al conseguimento della pensione di guerra di	
	reversibilità, previ nuovi e più accurati accertamenti sanitari, con	
	declaratoria del raggiungimento dell’inabilità al proficuo lavoro.	
	Visto l’atto introduttivo del giudizio;	
	Visti gli altri atti e documenti di causa;	
	Visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile;	
	Uditi, nella pubblica udienza del 13 maggio 2024, l’avv. Adriano Grisolia per	
	il ricorrente, e la dott.ssa Carmelina Giuseppina Minervini per il Ministero	
	dell’Economia e delle Finanze, che hanno concluso come da verbale di	
	udienza.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	I. Con <u>ricorso</u> , depositato il 3 gennaio 2024, la signora M. L. S., premesso	
	che con sentenza del Tribunale di omissis, sez. Lavoro e Previdenza, n.	
	290/2008, è stato accertato, a seguito di relazione peritale d’ufficio, il suo	
	2	

	stato di inabilità non suscettibile di miglioramento, ha impugnato la	
	determinazione negativa n. 28319 del 16 settembre 2022, con la quale il	
	Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato	
	di cosenza, ha disposto la cessazione del trattamento pensionistico di	
	reversibilità temporaneamente erogato alla ricorrente fino al 1° ottobre 2022,	
	ed ha chiesto di accertare e dichiarare, previ nuovi e più accurati	
	accertamenti sanitari, se ritenuti necessari, il raggiungimento sia	
	dell'inabilità al proficuo lavoro, in modo permanente e assoluto, che	
	dell'inabilità con impossibilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi	
	attività, con il conseguente accertamento del diritto della ricorrente	
	all'invocato trattamento pensionistico per reversibilità e al pagamento degli	
	arretrati dal 1° ottobre 2022. La ricorrente ha, inoltre, chiesto la condanna	
	delle parti resistenti al pagamento delle spese di lite, con liquidazione in	
	favore del procuratore distrattatario. In particolare, la ricorrente ha	
	affermato che, in ragione della sentenza definitiva del giudice del lavoro sopra	
	richiamata, risulta affetta da obesità grave cod. 7105, cardiopatia valvulare,	
	sindrome ansioso depressiva cod. 2205, ernia iatale con gastrite e	
	osteospondilartrosi e bronchite asmatica cod. 6407; che tali patologie non	
	solo sono state accertate giudizialmente ma sono tali da non prevedere alcun	
	miglioramento; che, in ragione di tali patologie, le è stato riconosciuto un	
	grado di invalidità civile pari all'80%; che, successivamente, è risultata	
	affetta anche da leucemia mieloide cronica; che, pertanto, in qualità di	
	orfana, maggiorenne e inabile, del signor A. S., già titolare della pensione di	
	guerra, con certificato di iscrizione n. omissis A di 2° categoria, ha inoltrato	
	domanda di reversibilità, il 4 settembre 2020; che è stata convocata a visita	
	3	

	il giorno 15 febbraio 2021; che la Commissione medica di verifica di	
	Catanzaro l'ha sottoposta agli accertamenti sanitari, ai sensi degli artt. 3, 4	
	e 5 del d.P.R. n. 377/1999; che, con determinazione n. 28298, le è stato	
	riconosciuto il richiesto trattamento pensionistico di reversibilità per il	
	periodo 1° ottobre 2020 – 30 settembre 2022; che è stata nuovamente	
	sottoposta a visita medica il 25 luglio 2022, per la conferma del predetto	
	trattamento pensionistico; che, con la determinazione avversata, è stata	
	disposta la cessazione del trattamento pensionistico in esame a decorrere dal	
	1° ottobre 2022, per mancanza dei requisiti di legge; che tale provvedimento	
	è stato impugnato con ricorso gerarchico, rigettato con decreto del MEF n.	
	087720 perché, secondo la Commissione Medica Superiore, <i>“la leucemia</i>	
	<i>mieloide cronica è da considerarsi sotto controllo clinico e non riscontrano</i>	
	<i>rilevanti alterazioni funzionali a carico dei sistemi organo-funzionali gravati da</i>	
	<i>patologia, che risultano alquanto contenute anche in rapporto all’età della</i>	
	<i>ricorrente e non risultano minimamente realizzare un grado di compromissione</i>	
	<i>funzionale complessiva tale da poter soddisfare i requisiti medico-legali</i>	
	<i>necessari al riconoscimento dell’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro”</i> .	
	Pertanto, considerata la giurisdizione del giudice contabile in materia, la	
	ricorrente, ai sensi del d.P.R. n. 915/1978, ha contestato la determinazione	
	negativa dell’amministrazione resistente, considerata la sua condizione di	
	figlia maggiorenne di ex titolare della pensione di guerra inabile e in	
	condizioni economiche di disagio. Tale condizione, a detta della ricorrente,	
	deriverebbe in maniera incontrovertibile dalla sentenza n. 290/2008 del	
	Tribunale di omisiss, sezione Lavoro e Previdenza, che le ha riconosciuto	
	l’invalidità civile nella misura dell’80%, a cui andrebbe aggiunta la malattia	
	4	

	insorta successivamente, con aggravamento del quadro clinico generale, di	
	per sé già rilevante.	
	II. Con <u>decreto</u> dell'8 gennaio 2024 è stata fissata l'udienza del 13 maggio	
	2024 per la discussione del ricorso. Il ricorso, unitamente al decreto di	
	fissazione di udienza, è stato ritualmente notificato dall'istante, a mezzo	
	p.e.c., alle amministrazioni resistenti, come risulta dal deposito degli atti di	
	notifica avvenuto l'8 gennaio 2024.	
	III. Il 25 marzo 2024, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha	
	provveduto a depositare il <u>fascicolo amministrativo</u> della ricorrente. Con	
	<u>memoria</u> , depositata il 1° maggio 2024, la ricorrente ha, quindi, insistito per	
	l'accoglimento del ricorso e, in via istruttoria, per l'ammissione di una CTU	
	medico-legale, considerato che l'amministrazione resistente non aveva	
	prodotto alcuna memoria difensiva per confutare le argomentazioni in fatto	
	e in diritto dell'istante.	
	IV. Con <u>memoria</u> depositata il 2 maggio 2024, il Ministero dell'Economia e	
	delle Finanze si è costituito in giudizio ed ha eccepito la inammissibilità del	
	ricorso ai sensi dell'art. 153, primo comma, c.g.c., per violazione dell'art. 152,	
	lett. d), c.g.c., o, comunque, per carenza di prova in ordine al requisito della	
	inabilità a proficuo lavoro. In particolare, il MEF ha evidenziato che il ricorso	
	risulta privo della specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la	
	domanda, posto che la ricorrente si sarebbe limitata a richiamare	
	genericamente il d.P.R. n. 915/1978, senza alcuna specifica allegazione di	
	documentazione probatoria a sostegno della pretesa avanzata; che, infatti, la	
	signora S. ha prodotto solo la documentazione medica relativa al	
	riconoscimento della sua invalidità civile, già esaminata dagli organi sanitari	
	5	

	del Ministero resistente; che, inoltre, nella fattispecie in esame, si verte in	
	materia di trattamenti pensionistici di natura risarcitoria, <i>ex art. 1 del d.P.R.</i>	
	n. 915/1978; che, pertanto, tali trattamenti pensionistici non possono essere	
	equiparati a quelli previdenziali o assistenziali gestiti dall'INPS; che la	
	disciplina pensionistica in materia di guerra presuppone non una semplice	
	difficoltà di svolgere un'attività lavorativa proficua, ma una inabilità che	
	renda l'interessato non in grado di svolgere nemmeno un lavoro sedentario o	
	non comunque impegnativo, e quindi un'infermità di grado assai elevato e	
	tale da incidere anche sulle ordinarie occupazioni di vita; che la ricorrente	
	non ha contestato in alcun modo il giudizio diagnostico formulato dagli	
	organi sanitari intervenuti nel procedimento avverso; che il parere medico	
	dell'organo sanitario del ministero resistente ha accertato che <i>“Trattasi, in</i>	
	<i>sintesi, nel caso in esame, di una donna di 62 anni all'epoca della valutazione,</i>	
	<i>lucida, congrua e coerente, orientata e collaborante, autonoma nella</i>	
	<i>deambulazione e nei passaggi posturali, le cui patologie in essere non risultano</i>	
	<i>minimamente realizzare un grado di compromissione funzionale complessiva</i>	
	<i>tale da poter soddisfare i requisiti medico-legali necessari al riconoscimento</i>	
	<i>della inabilità a qualsiasi proficuo lavoro”</i> ; che, a fronte di tale e articolato	
	giudizio medico legale, la ricorrente non ha fornito alcuna, seppur minima,	
	argomentazione di segno contrario e specifica documentazione sanitaria che	
	potesse confutare il già menzionato giudizio medico legale; che, pertanto,	
	anche la richiesta di CTU è inammissibile, posto che la stessa avrebbe natura	
	esplorativa in ragione del mancato assolvimento da parte della ricorrente	
	dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.. Inoltre, il Ministero, con	
	<u>note difensive</u> depositate il 6 maggio 2024, in ragione della memoria	
	6	

	depositata dalla ricorrente il 1° maggio 2024, ha insistito nell'accoglimento	
	della eccezione di inammissibilità del ricorso, richiamandosi alle plurime	
	contestazioni già formulate nei confronti delle domande avanzate dall'istante.	
	V. All'udienza del 13 maggio 2024, l'avv. Adriano Grisolia, per il ricorrente,	
	ha concluso per l'accoglimento del ricorso e, in via istruttoria, perché venisse	
	disposta CTU. La dott.ssa Carmelina Giuseppina Minervini, per il Ministero	
	dell'Economia e delle Finanze, si è riportata alla memoria di costituzione del	
	ministero resistente. Le parti, in sede di replica, hanno insistito nelle	
	rispettive domande, eccezioni e difese.	
	La causa è stata, quindi, decisa mediante lettura del dispositivo in udienza.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	I. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 152, primo comma, lett. d), c.g.c..	
	Come correttamente dedotto dalla difesa del Ministero dell'Economia e delle	
	Finanze, e come risulta, inoltre, dalla documentazione versata in atti, la	
	ricorrente si è limitata ad impugnare il decreto n. 087720 del 3 agosto 2023	
	di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso la determinazione negativa	
	n. 28319 del 16 settembre 2022, adottato sulla base del parere espresso dalla	
	Commissione Medica Superiore, in sede contenziosa, nella seduta del 15	
	maggio 2023, senza fornire alcuna argomentazione in fatto e in diritto a	
	sostegno del riconoscimento dell'invocato diritto alla reversibilità della	
	pensione di guerra del genitore. Infatti, a fronte del giudizio medico legale	
	ampiamente richiamato nel provvedimento impugnato, ove si legge che	
	l'organo sanitario del ministero resistente <i>"(...) valutata la documentazione in</i>	
	<i>atti, i contenuti del ricorso ed in particolare la certificazione sanitaria relativa</i>	
	<i>al riconoscimento della invalidità civile, precisando che i parametri valutativi</i>	
	7	

	<i>di riferimento sono diversi nel contesto dell'invalidità civile, ha ritenuto che “la</i>	
	<i>leucemia mieloide cronica è da considerarsi sotto controllo clinico e non si</i>	
	<i>riscontrano rilevanti alterazioni funzionali a carico dei sistemi organo-</i>	
	<i>funzionali gravati da patologia, che risultano alquanto contenute anche in</i>	
	<i>rapporto all'età della ricorrente e non risultano minimamente realizzare un</i>	
	<i>grado di compromissione funzionale complessiva tale da poter soddisfare i</i>	
	<i>requisiti medico-legali necessari al riconoscimento dell'inabilità a qualsiasi</i>	
	<i>proficuo lavoro”, che “il riconoscimento dell'invalidità civile “non è assimilabile</i>	
	<i>a una riduzione totale della capacità lavorativa generica, in quanto l'inabilità</i>	
	<i>a qualsiasi proficuo lavoro non si identifica con l'assoluta e permanente</i>	
	<i>impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ma si riferisce alla perdita</i>	
	<i>della capacità di dedicarsi ad un lavoro remunerativo, concretamente</i>	
	<i>prospettabile anche alla luce del quadro invalidante dell'interessata, ed è</i>	
	<i>proprio questa ripercussione che non risulta soddisfatta nel caso concreto.” e</i>	
	<i>che, pertanto, “per il complesso morboso dal quale risulta affetta la Sig.ra S.</i>	
	<i>M. L., alla data della visita presso la Commissione Medica di Verifica di</i>	
	<i>Catanzaro non poteva ed anche successivamente, non può essere considerata</i>	
	<i>inabile a qualsiasi proficuo lavoro.”, non si riscontra negli scritti difensivi</i>	
	<i>della ricorrente alcuna argomentazione giuridica o qualsivoglia rilievo critico</i>	
	<i>che contrasti le conclusioni cui è arrivato l'organo sanitario. Ad avviso di</i>	
	<i>questo Giudice delle pensioni, l'elemento su cui si fonda la richiesta della</i>	
	<i>ricorrente, come è, peraltro, ulteriormente desumibile dalla documentazione</i>	
	<i>prodotta in giudizio a sostegno della domanda, è riconducibile in via</i>	
	<i>esclusiva all'accertata invalidità civile della istante la quale, nella sua</i>	
	<i>prospettazione, implicherebbe automaticamente il riconoscimento della</i>	
	8	

	pensione di reversibilità quale orfano di guerra. Ne deriva che, in	
	accoglimento della eccezione di inammissibilità formulata dal Ministero	
	dell'Economia e delle Finanze, anche in ragione della giurisprudenza da	
	quest'ultimo richiamata (cfr. in particolare, Sez. giur. Calabria, sentenze nn.	
	65/2023 e 103/2022), la domanda non è ammissibile perché non vengono	
	offerti a questo Giudice apprezzabili elementi utili a disattendere il giudizio	
	espresso dalla Commissione medica di verifica di Catanzaro, in esito alla	
	visita collegiale effettuata il 25 luglio 2022, successivamente confermato, in	
	ragione del ricorso gerarchico del 29 novembre 2022, dalla Commissione	
	Medica Superiore, in sede contenziosa, nella seduta del 15 maggio 2023. Né	
	si rinviene nel ricorso, oltre che nelle altre difese spiegate dalla ricorrente	
	anche in sede di discussione orale in udienza, alcuna ragione, né in punto	
	di fatto né in punto di diritto, idonea a confutare il giudizio negativo	
	avversato, funzionale a dimostrare che esso sia formalmente e	
	sostanzialmente errato, non essendo sufficiente l'accertata invalidità in sede	
	civile della ricorrente. È, infatti, noto che, anche in ragione della costante	
	giurisprudenza di questa Corte al riguardo, la concessione del trattamento	
	pensionistico di reversibilità degli orfani di guerra ha presupposti	
	ontologicamente diversi dal giudizio di invalidità civile e/o di invalidità a	
	proficuo lavoro. Da qui la inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 152,	
	primo comma, lett. d), c.g.c., in ragione dell'assoluta carenza di	
	<i>“specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda.”.</i>	
	II. Le spese del giudizio vengono compensate, ai sensi dell'art. 31, comma 3,	
	c.g.c..	
	III. Infine, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e	
	9	

	integrazioni, in conseguenza dei dati personali trattati, è necessario che si	
	proceda all’oscuramento delle generalità della ricorrente e dei suoi congiunti,	
	richiamati in sentenza, in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio	
	di copie a soggetti diversi dalle parti.	
	P.Q.M.	
	La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria,	
	definitivamente pronunciando:	
	- rigetta il ricorso;	
	- compensa integralmente le spese di lite;	
	- dispone che, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, in conseguenza della natura	
	dei dati personali trattati, si provveda all’oscuramento delle generalità della	
	ricorrente e dei suoi congiunti in sede di pubblicazione nella banca dati o di	
	rilascio copie a soggetti diversi dalle parti.	
	Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 13 maggio 2024.	
	Il Giudice	
	Gianpiero D’Alia	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositata in data 14/05/2024	
	Il Responsabile della Segreteria giudizi pensionistici	
	Dott.ssa Francesca Deni	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	10	

[illegible]